



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 1020 / 2022

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: NON ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI VIA DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA DITTA NDF AZTECA MILLING EUROPE S.R.L. RELATIVO ALLINTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA DI COTTURA FARINA MASA E QUATTRO SILOS PER STOCCAGGIO MAIS - COMUNE DI CEGGIA (VE).

Il dirigente

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. il decreto del sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- iii. il decreto del sindaco metropolitano n. 89 del 30/12/2021, relativo all’attribuzione dell’incarico dirigenziale dell’area “Ambiente” al dott. Massimo Gattolin;
- iv. il bilancio di previsione e il Documento Unico di programmazione 2022-2024 approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n° 2 del 18/01/2022;
- v. il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2022-2024, approvati con Decreto del Sindaco metropolitano n. 5/2022 del 11.03.2022, che prevede all’obiettivo strategico 07 “salvaguardia e qualità dell’ambiente” nell’ambito della missione 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente, l’attività di rilascio di autorizzazioni ambientali”.
- vi. La legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- vii. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- viii. l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;

- al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);
- ix. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l’art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall’art. 2;
- x. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- xi. l’art. 29 comma 5 dello statuto della Città metropolitana di Venezia ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme”;

Visti:

- i. il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i che disciplina la Valutazione d’Impatto Ambientale;
- ii. Visto il D.lgs del 16.06.2017, n. 104 di attuazione delle direttiva n. 2014/52/UE che apporta rilevanti modifiche al titolo terzo della parte II del D.lgs n. 152/06 in merito alla valutazione d’impatto ambientale;
- iii. la legge regionale 18 febbraio 2016, n.4 recante “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare:
 - l’art.5 che attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Venezia le competenze in materia di V.I.A per i progetti indicati nell’allegato A della stessa;
 - l’art.7 c.9 che prevede da parte delle province e della Città metropolitana di Venezia l’istituzione del Comitato tecnico provinciale VIA;
- iv. il decreto del sindaco metropolitano n. 14 del 13.03.2017 con cui è stato nominato il Comitato tecnico della Città metropolitana di Venezia;
- v. la delibera del Consiglio metropolitano di Venezia n. 17 del 28.07.2016, recante protocollo n. 69278 del 08.08.2016, con cui è stato approvato il Regolamento per il Funzionamento del Comitato Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale;
- vi. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120”;
- vii. la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400 “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d’incidenza. Procedure e modalità operative”;
- viii. l’art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’art. 5 del decreto n. 357 del 1997;

Vista l’istanza, acquisita agli atti con prot. n. 63555 del 23.11.2021, pervenuta mezzo SUAP Pratica n. 03547050272-15112021-0949, con cui la ditta NDF Azteca Milling Europe S.r.l., con sede legale in Via I° Maggio 367, Ceggia, chiede l’attivazione della procedura di verifica per la Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 19 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. per la realizzazione di una nuova linea di cottura farina Masa e quattro silos per stoccaggio mais – in Comune di Ceggia (VE).

Premesso che:

- i. in data 24.02.2021 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l’obbligo previsto dal Codice di Comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- ii. con decreto del Sindaco metropolitano n.90 del 29 dicembre 2017, successivamente modificato con decreti n. 28 del 5 aprile 2018, n. 14 del 21 gennaio 2019 e n. 28 del 19 marzo 2019 è stata approvata la nuova macrostruttura.
- iii. con decreto n. 54 del 22.07.2020, il Sindaco metropolitano ha approvato l’aggiornamento della Carta dei Servizi, comprendente l’elenco dei procedimenti amministrativi e relativi termini di competenza della Città

metropolitana, in cui è indicata l'Area Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;

- iv. con decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 31 marzo 2021, è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 8 della l. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2021-2023, assieme alla "Tabella A – Misure anticorruzione", che ne costituisce parte integrante;
- v. Per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.T.P.C.T.:
 - dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2021-2023);
 - dichiara l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Anna Maria Pastore (rif. Mis Z10 del PTPCT 2021-2023);
 - dichiara che con atto del 31.05.2021 prot. n. 41712/21 è stata individuata la dott.ssa Anna Maria Pastore quale responsabile del presente procedimento (rif. Mis Z20A del PTPCT 2021-2023);

Constatato che:

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 4 lettera h) e che pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all'espletamento della procedura di verifica di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, ai sensi della L.R n. 4/2016;
- ii. la Città metropolitana di Venezia ha pubblicato sul proprio sito web in data 03.12.2021 lo studio preliminare ambientale trasmesso per il tramite del SUAP dalla società NDF Azteca Milling Europe S.r.l.

Dato atto che:

- i. Con nota protocollo n. 66076 del 03.12.2021 la Città metropolitana di Venezia ha comunicato alle amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione dello studio preliminare ambientale sul proprio sito web;
- ii. Con note prot. n. 65740 del 02.12.2021 e n. 67467 del 10.12.2021 sono stati convocati alla riunione del Comitato Tecnico VIA del giorno 16.12.2021, per la presentazione del progetto, gli Enti coinvolti nel procedimento ed il proponente;
- iii. Con nota prot. n. 69317 del 20.12.2021, a seguito di quanto emerso durante la riunione del Comitato Tecnico VIA del 16.12.2021, sono stati chiesti chiarimenti al Comune di Ceggia in merito alla variante urbanistica, ed alla relativa procedura di VAS, eventualmente necessaria per la conversione di parte del terreno agricolo di proprietà aziendale in parcheggio impermeabile per camion, per una superficie di circa 4902 mq, prevista in sede di prima istanza.
- iv. In data 24.12.2021 con prot. n. 70309 il Comune di Ceggia risponde alla sopra citata nota informando che ritiene necessario venga presentata una nuova pratica SUAP per richiesta di variante allo strumento urbanistico.
- v. Con nota prot. n. 71116 del 30.12.2021 la Città Metropolitana di Venezia trasmette alla Ditta la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990 e s.m.i., in quanto una procedura di verifica assoggettabilità a VIA non può essere svolta prima che sia conclusa la procedura di VAS inerente lo stesso oggetto di valutazione o parte di esso.
- vi. In data 17.01.2022, a seguito di richiesta di proroga prot. n. 2097 del 14.01.2022, la Ditta risponde alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza con nota prot. n. 2242, stralciando la richiesta di area a parcheggio di sosta per veicoli pesanti, superando così la necessità di VAS ed i motivi ostativi comunicati. Con nota prot. n. 5277 del 28.01.2022 si comunica il superamento dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e la ripresa del procedimento.
- vii. Con nota prot. n. 9493 del 15.02.2022, il Consorzio di bonifica comunica che, nel caso l'istanza in oggetto sia finalizzata anche alla Verifica di Compatibilità Idraulica, dovranno essere presentate integrazioni con elaborati rappresentanti le opere di cui all'oggetto, specificando l'area oggetto di intervento (distinguendo anche le varie tipologie di copertura del suolo) e i calcoli adottati per la determinazione del volume di invaso in modo tale rivedere le prescrizioni e relativo parere rilasciato dallo stesso Consorzio con prot. n. 2200 del 01/03/2019; tale richiesta viene inserita nella richiesta integrazioni prodotta dalla Città metropolitana di Venezia;

- viii. In data 17.02.2022 con nota prot. n. 9862 sono state richieste alla Ditta, con il contributo di ARPAV, integrazioni documentali ed approfondimenti tecnici al fine di poter effettuare una valutazione esaustiva degli impatti ambientali generati dall'intervento proposto;
- ix. Con nota prot. n. 16734 del 21.03.2022, integrata volontariamente con nota prot. n. 18198 del 28.03.2022, la Ditta ha dato risposta alle integrazioni richieste;
- x. In data 11.04.2022 con nota prot. n. 21148 il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale comunica che “[...] *Le singole azioni compensative, in relazione all'estensione della superficie di intervento, dovranno essere definite in sede di Progetto Esecutivo, o altro strumento specifico per l'intervento, da uno studio di compatibilità idraulica nel rispetto delle indicazioni e dei criteri contenuti nel documento approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/08/2012 n. 84/C-12. Lo stesso studio dovrà definire nel dettaglio la linea di scolo fino al primo ricettore consortile, facendo eventualmente riferimento anche alle indicazioni contenute nel Piano delle Acque, e conducendo, ove necessario, gli opportuni approfondimenti a scala locale. [...]* Il Consorzio rileva che non sussistono elementi ostativi di fondo alla esecuzione dell'intervento in oggetto, tuttavia, per una esaustiva valutazione degli aspetti di competenza si deve rinviare alla acquisizione di specifica progettazione esecutiva e conseguente verifica di compatibilità sulla base dei criteri richiamati in premessa.”.
- xi. dato atto che quanto evidenziato nel punto precedente sarà adempiuto nell'ambito del permesso a costruire rilasciato da parte del Comune di Ceggia;
- xii. la documentazione fornita a seguito delle integrazioni è sufficiente per la valutazione della significatività degli impatti da parte del Comitato VIA;
- xiii. nell'ambito della procedura di verifica di VIA è stata valutata positivamente la dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ambientale relativa all'intervento in parola;
- xiv. il Comitato VIA nella seduta del 11.04.2022 ha espresso parere di non assoggettamento alla procedura di VIA, acquisito agli atti con protocollo n° 21347 del 12.04.2022.

Ritenuto di fare proprio il sopracitato parere che fa parte integrante della presente determinazione;

DETERMINA

1. **Di non assoggettare** alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii il progetto, così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di verifica prot. 63555 del 23/11/2021 e relativo alla realizzazione di una nuova linea di cottura farina Masa e quattro silos per stoccaggio mais – in Comune di Ceggia (VE), per le motivazioni espresse nel parere del Comitato VIA protocollo n. 21347 del 12.04.2022 che fa parte integrante della presente determinazione, nel rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

Condizione ambientale n. 1:

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante operam
Oggetto della condizione	Presentare una relazione che dia evidenza della completa conformità dell'impianto di illuminazione esterna esistente ai requisiti di cui alla LR 17/2009.
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Entro 90 giorni dal rilascio del presente provvedimento
Soggetto verificatore	ARPAV

Condizione ambientale n. 2:

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante operam
Oggetto della condizione	Per le linee elettriche e per le cabine di trasformazione di nuova realizzazione e/o oggetto di modifica, il proponente dovrà fornire una relazione in cui sono indicati:

	<ul style="list-style-type: none"> - la localizzazione e/o il tracciato; - le specifiche tecniche; - il calcolo delle fasce di rispetto/distanze di prima approssimazione (DPA) ai sensi del D.M. 29 maggio 2008 con i relativi dati d'ingresso. <p>Il calcolo delle fasce di rispetto/DPA andrà eseguito anche per le linee elettriche in MT interrate, a meno che non siano in cavo cordato ad elica, nel qual caso la fascia di rispetto avrà ampiezza ridotta e l'obiettivo di qualità risulterà rispettato ovunque (cfr. CEI 106-11, D.M. 29 maggio 2008).</p> <p>Nella relazione deve essere data evidenza che nelle zone individuate dalle fasce di rispetto/DPA viene esclusa qualsiasi destinazione d'uso che comporti presenza prolungata di persone (con esclusione eventualmente del personale professionalmente esposto ai campi elettromagnetici).</p>
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Contestualmente alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale
Soggetto verificatore	ARPAV

Condizione ambientale n. 3:

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante operam
Oggetto della condizione	Al fine di preservare ambiente idrico, suolo e sottosuolo dal possibile inquinamento dovuto al dilavamento di inquinanti contenuti nei rifiuti posti in deposito temporaneo, identificati dai CER riportati nello Studio preliminare Ambientale, si chiede che tali rifiuti vengano posti all'interno di cassoni chiusi che a loro volta dovranno essere posizionati su superficie pavimentata e asservita da idoneo impianto di trattamento acque meteoriche.
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	I cassoni chiusi devono essere posti in essere entro 90 giorni dal rilascio del presente provvedimento. Di tale collocazione dovrà essere data evidenza tramite relazione fotografica e planimetria che ne attesti il corretto posizionamento.
Soggetto verificatore	CMVe

Condizione ambientale n. 4:

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Corso d'opera
Oggetto della condizione	<p>Dopo la messa in servizio a regime della nuova linea di cottura Masa e dei quattro nuovi silos per lo stoccaggio del mais, deve essere effettuata una campagna di misure fonometriche in periodo diurno e notturno presso tutti i ricettori individuati.</p> <p>In particolare devono essere valutati i livelli sonori prodotti dalla Centrale Termica presso il ricettore R6.</p> <p>La campagna di misure in corrispondenza dei ricettori a nord deve essere condotta nel periodo in cui verranno attivati gli impianti di essiccazione (settembre - ottobre), e con gli impianti in funzione.</p> <p>Qualora si configuri la possibilità di superamento dei limiti, devono essere attuate ulteriori misure di mitigazione che consentano il rientro nei limiti.</p>
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	La relazione con gli esiti delle campagna di misure fonometriche comprensiva della descrizione delle eventuali ulteriori misure di mitigazione attuate e della verifica della loro efficacia deve essere trasmessa alla Città Metropolitana di Venezia e ad Arpav <i>entro 180 giorni dalla data di messa a regime degli impianti nella nuova configurazione</i>
Soggetto verificatore	ARPAV

2. Di non assoggettare a valutazione d'incidenza appropriata il progetto in parola relativo alla realizzazione di una nuova linea di cottura farina Masa e quattro silos per stoccaggio mais – in Comune di Ceggia (VE), acquisito agli atti con protocollo n. 63555 del 23.11.2021.
3. Ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle condizioni ambientali impartite e modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.
4. Ai fini della verifica dell'ottemperanza di cui all'art. 28 c.3 del citato decreto legislativo il proponente dovrà presentare, per il tramite del SUAP del comune competente per territorio, la documentazione richiesta all'art. 1 del presente provvedimento attraverso apposita istanza scaricabile dal sito web dell'Area Ambiente della Città metropolitana di Venezia al seguente link:
<https://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/documenti/servizi-alle-imprese/via/moduli-richieste>
5. La presente determinazione potrà essere sospesa, modificata, e anche revocata in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
6. Il termine della conclusione del procedimento pari a 75 giorni dalla data di comunicazione, da parte della Città metropolitana di Venezia, alle Amministrazioni e agli enti territorialmente interessati dell'avvenuta pubblicazione sul sito web della documentazione depositata, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 18.04.2022, risulta rispettato.
6. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente provvedimento da parte della ditta interessata.
7. Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta NDF Azteca Milling Europe S.r.l. e trasmesso per conoscenza al Comune di Ceggia, alla Regione del Veneto - Unità Organizzativa V.I.A., al Dipartimento A.R.P.A.V. provinciale di Venezia, al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale.
8. Il presente provvedimento, comprese le motivazioni è pubblicato per intero sul sito internet della Città metropolitana di Venezia al seguente indirizzo:
http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/assogg_concluse.html

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente